



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

NR 4 del 27/1/2022 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO | Approvazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF -
anno 2022

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono convocati i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Rossi Elena- Paparella Duatti Alessio- Bonora Davide- Pozzati Flavio- Panini Elisa- Visentini Laura- Zappaterra Andrea- Morosi Marco- Righetti Silvia- Tampieri Eleonora- Ricci Antonio- Martellozzo Nicola	<ul style="list-style-type: none">- Marchini Davide
Totale presenti: 12	Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica dei componenti il Consiglio Comunale sopra evidenziati.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Marchini Davide;

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo questa la prima convocazione, il **Presidente Flavio Pozzati**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- con Scrittura privata n. 2 dell'01/10/2013 è stata stipulata la *"Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il conferimento all'Unione della funzione Tributi Locali"*;
- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province e che, inoltre, l'art. 1, comma 821 della stessa Legge, prevede che il Canone summenzionato sia disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- con deliberazioni n. 9 in data 14/04/2021 del Comune di Argenta, n. 6 del 29/03/2021 del Comune di Portomaggiore e con deliberazione n. 14 del 29/04/2021 del Comune di Ostellato, esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto di modificare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione Tributi locali, estendendola altresì al canone unico patrimoniale, all'interno della più ampia "Funzione Unificata Gestione Servizi Finanziari" la quale, in base al "Programma di Riordino Territoriale dell'Emilia Romagna 2018-2020" comprende, tra le altre attività, anche la Gestione delle entrate patrimoniali e dei Tributi;
- l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 4 del 30/03/2021;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti ed inoltre del canone unico patrimoniale istituito con Legge n. 160/2019, che ha assorbito l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta, la potestà regolamentare dei suddetti tributi e canoni ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria e di canone unico. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo e del responsabile dell'entrata patrimoniale avente natura di canone patrimoniale."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali e di canone unico patrimoniale, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie, delle tariffe del canone e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote e tariffe medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di canone unico di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 2, comma 1."*;

VISTO il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998, come modificato dalla Legge n. 342 del 21/11/2000, con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 1 gennaio 1999 in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della legge n. 57 del 15/03/1998;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27/12/2006, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF, nel limite massimo di 0,80 punti percentuali;

Dato atto che, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, se detta pubblicazione avviene entro il 20 dicembre;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, se approvate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote dei tributi di competenza hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2013 a decorrere dall'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura di 0,75 punti percentuali, confermata anche per gli anni successivi;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2021 che ha confermato, per l'anno 2021, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,75 punti percentuali;

Inteso stabilire per l'anno 2022 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima di 0,80 punti percentuali;

Atteso che l'incremento del gettito, derivante dall'applicazione dell'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D. Lgs. n. 360/1998, per l'anno 2022, è stimato, in via prudenziale, in Euro 30.000,00 tenendo conto dei prospetti di simulazione di cui al portale del Federalismo Fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/>;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2022, da parte degli enti locali, fissato dall'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 31 marzo 2022, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30/12/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Dopo votazione palese da parte dei n. Consiglieri presenti, di cui n. favorevoli (), n. contrari (), n. astenuti (),

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire, per l'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D. Lgs. n. 360/1998, nella misura massima di 0,80 punti percentuali;
- 3) che l'incremento del gettito, derivante dall'applicazione dell'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D. Lgs. n. 360/1998, per l'anno 2022, è stimato, in via prudenziale, in Euro 30.000,00 tenendo conto dei prospetti di simulazione di cui al portale del Federalismo Fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/>;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valli e Delizie o ad un suo delegato la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Ostellato e dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone il punto all'o.d.g. soffermandosi sul contesto macro economico della provincia di Ferrara, in cui quasi tutti gli enti hanno un'addizionale IRPEF pari allo 0,8% e sulle ragioni di bilancio che hanno portato all'aumento dell' addizionale.

Si passa alla votazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 12(dodici)
Favorevoli 9 (nove)
Astenuiti 0 (zero)
Contrari 3 (tre - Tampieri - Ricci - Martellozzo)

DELIBERA

di approvare l'unita proposta di deliberazione inerente all'approvazione della "**Approvazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF - anno 2022**"

Successivamente

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti: 12(dodici)
Favorevoli 9 (nove)
Astenuti 0 (zero)
Contrari 3 (tre - Tampieri - Ricci - Martellozzo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Flavio Pozzati

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)